

DARIO COSLOP

Anno 1679. Le comunità del Tesino rivendicano davanti alla Camera dell'Austria Superiore il libero utilizzo dei loro boschi e pascoli

La Camera del Tirolo pretende dalle comunità del Tesino la piena osservanza degli statuti e dei capitoli sopra le selve in Valsugana, emanati dall'arciduca e conte del Tirolo Ferdinando I e datati 2 gennaio 1587.

Pieve, Castello e Cinte, contrarie a questa imposizione, rivendicano la proprietà dei loro monti e il diritto di poter liberamente disporre dei boschi e incaricano a tale scopo gli avvocati Paolo Carlo Ippolito e Francesco Marchetto di difendere i loro diritti, raccogliendo tutta la documentazione reperibile e di presentarla alla Camera dell'Austria Superiore per chiedere giustizia.

È il notaio di Castello Tesino, Bartolomeo de Morandis, che trascrive tutti i documenti rintracciati presso tali comunità in materia di monti, boschi e pascoli.

Il 14 giugno 1679 le testimonianze scritte riunite in un manoscritto¹ di 193 fogli, sono presentate alla Camera dell'Austria Superiore.

Tra le decine di documenti, il più antico dei quali risale al 1238, vi sono vari contratti di compravendita, di locazione, inve-

stiture vescovili, sentenze di condanna per tagli abusivi, raccolte di ordinamenti, carte di regola, lettere e privilegi.

La documentazione è divisa in undici parti.

La prima parte comprende una copia degli "Ordini e Statuti sopra le selve in Valsugana cioè nelle giurisdizioni d'Ivano e Telvana" voluti da Ferdinando I arciduca d'Austria e conte del Tirolo che si riportano di seguito. Le comunità del Tesino non li avevano mai osservati sia perché già possedevano propri statuti e regole in materia di boschi e perché giudicati in contrasto con i loro diritti, consuetudini e privilegi. Le carte di regola sui boschi del Tesino erano infatti più antiche degli statuti ferdinandeï; questi ultimi avrebbero dovuto eventualmente essere imposti e fatti osservare solo nei boschi cameralei e non in quelli delle comunità.

Nella seconda parte si vuole dimostrare che i monti, i boschi e le selve del Tesino sono di proprietà delle comunità perché

1) Il manoscritto dal titolo: Statuti e Regole sui boschi del Tesino: anni 1238-1679, si trova presso l'Archivio provinciale di Innsbruck, segnatura 27 I Ms 740 Tesino 32, 37 ed in copia (microfilm fondo Pio Wassermann) presso la Biblioteca comunale di Borgo Valsugana. È scritto parte in latino, parte in volgare e in tedesco. Il titolo originale è: *Juris et facti illationes pro communitatibus Vallis Thesini ad iustitiam et clementiam Camerae Aulicae Superioris Austriae.*

acquistati con regolari contratti di compravendita e posseduti a lungo con particolari contratti di affitto (livelli).

Essa comprende cinque documenti in copia.

- Acquisto da parte della comunità di Pieve del Monte Copoladi (anno 1289).
- Acquisto da parte della medesima del Monte Coldsò (anno 1429) e del Monte Vacia (anno 1289).
- Acquisto da parte della comunità di Castello del Monte Sternozera e Calmandro (anno 1427).
- Rinnovo dell'affitto per 29 anni alla comunità di Cinte di parte del Monte Arpaco (anno 238).

Nella terza parte si rende noto come fino all'epoca (14 giugno 1679) le comunità tesine disponessero di tali beni a loro piacimento, pacificamente e senza contraddizioni e lo testimoniano le numerose affittanze di boschi (*Nemorum ac Silvarum*) eseguite in tempi diversi dalle comunità.

Anche se gli atti di compravendita di cui sopra non bastassero a dimostrare l'appartenenza di quei beni alle comunità, il pacifico possesso per tanto tempo da parte di queste ultime ne avrebbe fatto sorgere il dominio per prescrizione.

Essa contiene le copie di sette atti di locazione.

- La comunità di Castello dà in affitto e poi rinnova per altri 12 anni parte del Monte Sternozera e Col Gai (anno 1606).
- La stessa comunità affitta per 4 anni il Pian delle Vacche sul Monte Colmandro (anno 1515).
- La comunità di Castello dà in affitto per 1 anno i boschi della Val Regana e Costa della Ventola (anno 1473).
- Gli uomini di Castello per 12 anni danno in locazione i boschi della Val Flora e Sotiezze (anno 1438).
- La comunità di Pieve dà in locazione per 5 anni i boschi di Valcia, Copoladi e Coldsò (anno 1455).
- La comunità di Pieve affitta per 12 anni un bosco in località Valcia (anno 1463).
- La stessa comunità dà in affitto per 20 anni i monti Valcia e Copoladi (anno 1584).

A convalidare ancora di più i diritti di proprietà dei tesini sui loro boschi e selve ci sono anche i documenti di investitura del vescovo di Feltre che li riconosce come feudi: il vescovo concede alle comunità del Tesino le decime sulle terre boscate e sui pascoli del loro territorio.

I tesini non possono essere gravati da oneri laici ed ecclesiastici nello stesso tempo (*qui gravatur in uno in alio est sublevandus*) e l'autorità secolare non può disporre delle cose ecclesiastiche.

La quarta parte contiene copia di quattro investiture vescovili.

- La comunità di Castello ottiene dal vescovo di Feltre l'investitura delle decime delle terre (anno 1432).
- La stessa comunità ne riottiene l'investitura nell'anno 1441.
- La comunità di Pieve ottiene dal vescovo di Feltre l'investitura delle decime delle terre della pieve, soprattutto quelle dei monti Valcia, Copoladi, Coldsò e Sorgazza (anno 1428).
- La comunità di Pieve riottiene la stessa investitura dal vescovo di Feltre nel 1522.

Era cosa nota che le comunità del Tesino avevano da sempre curato e difeso i diritti sui loro boschi in numerose occasioni e controversie, anche a costo di sostenere pesantissime spese giudiziarie. Le comunità, inoltre, avevano osato metter mano ai boschi senza il loro permesso, anche se si trattava di persone importanti come il daziario di Grigno. Gli stessi capitani del Castello di Ivano avevano chiesto alle comunità l'autorizzazione per l'acquisto di boschi e legnami.

La quinta parte comprende due sentenze e tre richieste di autorizzazione.

- La comunità di Pieve Tesino viene condannata in prima istanza per aver asportato il legname fatto tagliare dal capitano del Castello di Ivano, ma in appello viene assolta (anno 1568).
- Il daziario di Grigno è condannato dalla comunità di Castello a pagare una multa per un taglio abusivo di legname (anno 1634).

- Il capitano di Castel Ivano chiede il permesso ai sindaci del Tesino di acquistare le scandole necessarie al rifacimento del tetto della torre (anno 1597).
- Il capitano di Castel Ivano chiede alla comunità di Pieve il permesso per l'acquisto di un bosco di faggi (anno 1566).
- Il daziario di Grigno è autorizzato dalla comunità di Castello al taglio di alcune piante di faggio (anno 1627).

La sesta parte riporta una controversia sorta tra la comunità di Pieve Tesino e alcuni commercianti di legnami per un taglio boschivo. Se in tale disputa vi è l'intervento della Camera del Tirolo senza sentenza di condanna nei confronti delle comunità tesine, ciò significa che la stessa implicitamente riconosce e rispetta i diritti dei tesini ed in particolare lo *ius regulandi et custodiendi sua nemor*.

Le comunità del Tesino avevano da tempo il diritto di regolare e custodire i loro boschi per mezzo di statuti propri e regolamenti vari. Non erano pertanto necessarie ulteriori disposizioni che avessero come finalità la conservazione e lo sviluppo delle selve.

La settima parte contiene copia di ben undici statuti, regole e disposizioni delle comunità tesine.

- Carta di regola della comunità di Castello dell'anno 1552. Sono previste pene per chi taglia piante, accende fuochi, fa frasche e scorza alberi.
- Gli statuti della stessa comunità del 1583 mettono al bando il giovane bosco di Ressecco, vietando il libero taglio e commercio del legname secco.
- La stessa comunità di Castello bandisce il bosco di Zuna della Lavina vietando l'asporto di legna con o senza carri (anno 1606).
- La comunità di Castello revoca la concessione d'uso del Pian delle Vacche rilasciata a tre fratelli in cambio del servizio di saltaria prestato in favore della comunità (anno 1673).
- La comunità di Pieve nell'anno 1580 stabilisce di ovviare ai danni che i forestieri arrecano ai boschi e altri beni.

- La stessa, nell'anno 1584, stabilisce delle regole per provvedere al grave disordine in cui versano i boschi tanto comuni che privati.
- La comunità di Pieve, nel 1614, detta norme di salvaguardia dei boschi e vieta la seminazione sui Colli della Croce, a Ravazena e Borcole per far foraggio e bandisce il pascolo dal bosco appena tagliato della Val Grande.
- La comunità di Pieve Tesino vieta con apposita ordinanza del 1617 il danneggiamento dei boschi.
- La magnifica comunità di Pieve, nell'anno 1633, vieta il commercio di legname al di fuori del proprio territorio, dopo aver eccezionalmente autorizzato la vendita di legnami a quelli di Cinte per la ricostruzione delle loro case distrutte da un incendio.
- La comunità di Cinte ordina gli statuti per la conservazione dei boschi e viene bandito il bosco delle Pozze (anno 1596).
- La comunità nell'anno 1606 vieta di far fratte, tagliare, sradicare e bruciare piante senza licenza.
- La comunità di Cinte si dota di una carta di regola per la salvaguardia dei boschi (anno 1616).
- La stessa comunità stabilisce ulteriori norme di salvaguardia boschiva e bandisce il bosco della Rocheta (anno 1636).
- Nel 1637 quelli di Cinte stabiliscono di bandire un bosco presso l'abitato, vietando di prelevare legna anche se secca.

L'ottava parte comprende una vertenza datata marzo 1657 tra il daziario di Grigno e la comunità di Cinte per tagli abusivi di legname da fuoco, che si conclude con la condanna del doganiere arciducale.

La nona riporta una lettera del Consiglio delle Province dell'Austria Superiore indirizzata ai tesini e li descrive come sudditi obbedienti e fedeli e degni di ottenere grazie e favori dai regnanti.

La decima comprende alcuni privilegi concessi ai tesini dagli imperatori Massimi-

liano e Ferdinando, per aver difeso i confini dell'impero e per aver partecipato a tenere a freno la sollevazione dei rustici del 1525.

Gli imperatori ordinano ai loro subalterni di non turbare gli usi, le libertà e i diritti che i tesini hanno sui loro boschi e promettono di impegnare anche i loro successori a mantenere inviolati tali diritti.

L'ultima parte contiene una sentenza dell'imperatore Ferdinando I, datata 5 aprile 1546, a favore delle comunità tesine. La lunga e costosa lite tra le comunità e il procuratore camerale è vinta dai tesini, ai quali vengono ridati la piena proprietà e l'uso dei loro boschi.

Spetta infatti alle comunità della Valle

del Tesino la potestà, ovvero la libera disposizione (*verum dominium*) sulle loro terre, poiché le potestà sono tre:

- il potere di giurisdizione e di difesa che spetta al principe
- il potere sui beni e sul territorio che spetta alle comunità
- il potere sui beni privati, sulle case, sui campi, sui possedimenti divisi di ogni genere, che spetta ai privati.

Nessun potere o diritto compete pertanto alla Camera Tirolese sui boschi dei tesini.

La difesa si conclude infine con una supplica all'imperatore Leopoldo I affinché non tolleri manomissioni ai privilegi, alle immunità e liberalità delle comunità tesine, ma permetta loro di continuare a goderne tutti i vantaggi.

Ordini e statuti sopra le selve in Vasugana, cioè nelle giurisdizioni d'Ivano e Telvana

Noi Ferdinando, per la di Dio gratia arciduca d'Austria, duca di Borgogna etc., conte del Tyrol etc., intimiamo a tutti e cadauno de' possessori di giurisdizioni nostri suditi et alli nostri capitani, viceregenti, vicarii de' paesi, consoli, vicari minerali, consiglieri, officianti, cittadini e sudditi la nostra grazia et ogni bene e notificiamo con le presenti a tutte et a cadauna persona, per noi stessi, nostri heredi e sucessori che regnerano e governerano questa nostra arciducal Contea del Tirolo.

Come essendo a noi, ai nostri paesi, popoli e massime alle miniere, che sono esistenti in questa arciducal Contea, di molta importanza ch'ì boschi e le selve siino conservati in ottimo stato et aumento e sopra ogn'altra cosa che quelli siino molto ben custoditi, perciò intendendo che detti boschi, selve et ogni altro legname che si ritrovano nelle nostre giurisdizioni d'Ivano, Telvana e Castellalto nella Valsugana vengano di giorno in giorno diminuiti, tagliati, guasti e consunti e ch' il legname vien condotto fuori del stato senza nostra graziosa licenza e contro li espressi ordini per avanti emanati (per il che e ben con ragione n'aviamo e ne sentiamo grandissimo dispiacere), et acìo Noi, i nostri eredi e sucessori, com'anche i nostri sudditi, le miniere et altri non habbino nell'avenire a provar mancanza alcuna di legname, anzi a fine ch'in ogni tempo possino esser proveduti, troviamo molto necessario che li boschi, selve et ogn'altra legname, siino nell'avenire meglio custoditi e conservati. Che bene per il passato dai nostri antecessori et ancor da noi siin stati fatti in questa nostra arciducal Contea ordini et statuti de' boschi, ad ogni modo c'è parso bene, utile e necessario di rimettere l'antichi e di fornare di novi.

Che però scientemente et deliberatamente in virtù delle presenti intendiamo e vogliamo d'haverli confirmati e stabiliti, salvo sempre a Noi, eredi e sucessori nostri di renovarli o alterarli a piacer nostro, consistendo questi statuti et ordini ne' sequenti articoli.

Primo. Noi ritroviamo, per l'informazioni ch'abbiamo havute, che d'alquanti anni in qua tutti li boschi, tanto alti e neri, quanto li altri comuni bassi e riservati per uso di casa, in ambe le signorie d'Ivano, Telvana e Castellalto siino stato con gran disordine et inavertenza tagliati, diminuiti e guasti e che neanche si habbi havuto alcun riguardo alli boschi giovini che nuovamente germogliano e crescono. Acìo dunque tali boschi, selve e piante siino a beneficio delle entrate nostre camerale, di sudditi, de' marchanti e di tutto il paese custoditi e che possin crescer alla giusta altezza e perfezione, dichiariamo, intendiamo, vogliamo e seriosamente comandiamo che tutti e cadauno de' sudditi, terriero o forestiero, niuno eccettuato, non ardischi o presumi in alcun de' boschi o selve esistenti in ambe le signorie di Ivano, Telvana e Castellalto di tagliar o far legname da mercantia, o di altra sorte, meno che lo possi condur fuor

dallo stato, o che mette mano a boscho alcuno se prima non haverà havuto da noi particolar consenso, licenza et hautorità, sotto le pene infra registrate.

Che a ciò l'antidetti nostri boschi, selve, piante e legname esistenti in ambe le suddette signorie si riducino in durevole mantenimento et in tal stato che ad utilità della nostra Camera e de' sudditi ancora possin sempre crescer di ben in meglio, dovranno i medesimi boschi con tutta la diligenza possibile esser allevati, nutriti, custoditi e difesi da ogni dano.

A questo fine haviamo posto, ordinato e dichiarato per nostro Supremo maestro delle selve il nostro fedele Giovanni Althomer, con questo espresso comando: ch'esso, con li suoi contadori di legnami e custodi, habbin di continuo e sempre la lor fidel cura e diligente inspezione, acìo che questo nostro statuto et ordini di selve siin inviolabilmente osservati, ubbiditi tutti e ciascheduno delli ante e sottoscritti articoli ai medemi non controfar o contra venire sotto pena etc.

Ad oggetto però che questi nostri statuti et ordini venghin puntualmente eseguiti e che tutte le selve, alte e nere, com'anche tutte l'altri boschi comuni e reservati per uso di casa esistenti nelle predette signorie, siin in modo difesi e custoditi, che niuno presumi o ardischi da detraher o usurpar dai medemi cosa alcuna, commandiamo et ingiongghiamo al medemo Supremo maestro delle selve, ai sotto maestri, ai contadori di legname et altri custodi ch'anno, infra l'anno quante volte occorrer puotesse visitin di luogo in luogo tutte e cadauna delle sopradette selve e boschi, dando da per tutto ordini provisionali et opportuni, a fine non siino né restin dannificati.

Inoltre che debbin, quando si fa regola, consilio e communanza, alla presenza di ogn'uno delli possessori di dette giurisdizioni, capitani, vicegerenti, giudice e de' sudditi medemi, insinuar e publicar alla distesa questi nostri statuti e ordini de' boschi, accertando communamente tutti che secondo il tenor dei medemi li regolino, li osservino e non contravenghino in modo alcuno, per non incorere nella disgratia nostra et in quelle pene e castighi che ci riserviamo.

Ch'acìo li nostri sudditi d'ambe le prefate signorie per bisogno di casa loro siin provisti di legne, dovrà detto Supremo maestro delle selve ogn'anno, con buon ordine e col dovuto riguardo, consignar ai medemi, per il bisogno di casa loro, tanto boscho quanto basti per far legne da fuocho, da copertura e fabbriche e che ciò segui nei più commodi, vicini e più maturi boschi communi, riservati per uso di casa, assegnando a caduno quanto tagliar deva, acìo che in questo modo detti boschi servino al bisogno sì dei sudditi ma che con ciò anche venghi provisto che i medemi boschi non venghin guasti e consunti. Dichiarando che per tal consignatione e fatica li sudditi non siin tenuti a pagar cosa alcuna al Supremo maestro delle selve o soi subordinati coadiutori, ma siin tenuti a far questo a nostre spese.

Dovrà ancora il Supremo maestro delle selve et officianti subordinati haver bona guardia ch'alcuno, di che stato, grado o conditione si sia, non vendi ad alcuno fuori dal boscho, o sul peone, o in qualsivoglia altra forma, di quel legname che come sopra gli è stato assegnato per uso di casa, ma che i sudditi s'adoprin solamente per uso e bisogno e beneficio di casa loro. Avertendo parimente con ogni diligenza detto Supremo maestro delle selve che nelle prefate consignationi siino prima tagliati li boschi e piante più mature, vecchie e che non sono più per crescere, o quelle che per accidente sono cadute a terra, le quale per altro dovrebbero perdersi o marciare.

Inoltre commettiamo ch'avanti di poner mano a tagliar un boscho il Supremo maestro delle selve e soi subordinati officianti devin diligentemente veder e considerer come meglio possi servir al bisogno e meglio applicato tal boscho, c'aso c'alcun de' sudditi havese, oltre la consignatione già fattagli, bisogno di più legname da fuocho, over da fabbriche, e che in fatti si ritrovasse talle esser il bisogno, né che n'habbia potut'haver nelli boschi consignatigli, nemeno ch'egli né in secreto né con licenza n'habbia venduto o condoto altrove, in tal caso sia tenuto il Supremo maestro delle selve di consignar a quello o quelli tanto di legname quanto possi esser sufficiente al bisogno loro et in quel luogo et sito dove sia il manco danno.

Et acìo li nostri sudditi non habbia[n] causa di dolersi che per cadaun legno siin astreti di ricorer per la licenza dal Supremo etc., ordiniamo che detto Supremo etc. deva due volte all'anno, cioè nella primavera et autunno, come tempo proprio per tagliar legnami, far far publico proclama et stabilir il giorno nel qual li sudditi ch'habberano bisogno di legname per uso di casa, tanto da fabbrica come da sega, scandole, da fuocho, o d'altra sorte, habbin e possin comparire a rapresentar il loro bisogno e, ritrovando il Supremo etc. et soi subordinati officianti esser talle

effettivamente il lor bisogno, allora deva esso secondo la richiesta loro dar nelle forme già dette il legname e fargline l'assegnazione.

Nel resto, quando noi daremo di tempo in tempo licenza alli nostri sudditi et altri di poter tagliar e condur legnami fuori del stato per vendere, dovrà il nostro Supremo etc. et suoi subordinati officianti avvertir con tutta la diligenza che detto legname sia fatto con buon ordine, di giusta misura, di proporzionata longezza e grossezza, ogn'uno secondo la sua sorte e no altrimenti.

Sia ancora con le presente prohibito che persona alcuna ardischi o presumi di vender, o di condur via fato in da zatta, il legname che li sarà stato concesso da vendere e da estrarere, se prima quello non sarà stato contato e visto dal nostro Supremo o soi officianti subordinati.

E quando un boscho sarà tagliato, il Supremo maestro et subordinati officianti dovra[n] custodir con ogni diligenza le fratte, andar spesso a vederle et haver cura che non gli sia fatto danno alcuno da che potesse impedir il crescer del futuro bosco novello, il che succede col segarvi dentro il fieno, brusar; scorzar li albori, roncar; bruscar; strappar li bozzoli, cavar i boschetti e pole nascenti, over con admeter che vi pascolin gli animali, cosa perniciosissima alle tenere piante che spuntano. Sì che dovrà esso Supremo etc. e soi subordinati officianti molto ben avvertire che non segui alcuna dele sudete cose, over alcun altro che posse nuocere a sì fatto crescimento di legname e specialmente che non sia in modo alcuno permesso che le capre vi possin andar o vi siin condote a pascolare, e s'alcuno contraffarà sia punito come qui abbasso.

Inoltre, che niuno delli possessori delle giurisdizioni, capitani, vicegerenti, vicarii e molto meno l'antedetto nostro Supremo etc., né alcun altro possin o debbin dar licenza o permeter che nelle alte o basse fratte, boschi e selve, sian fatti ronchi, prati, campi, poderi, habitationi, casare, pascoli, malghe o qualsi sia altra sorte di montegazioni, niuna eccettuata, come pur che non sia concesso alli pecorari et altri che facino nuove malghe nelle nuove fratte, ma che le facino nei luoghi consueti e dove anticamente e sino al presente sono statte fatte, non passando le montagne a questo destinate meno l'antichi termini e cercuiti e questo si fa perché le dette transgressioni sono molto nuocive in deminuzione de' boschi e selve.

E quando mai sino a quest' hora fussero successi casi sì fatti, dovrà il nostro Supremo etc. far in modo che subito venghin levati et appostovi l'opportuno rimedio. Ma non per questo prohibiamo che, se per sorte l'antiche e consuete montagne da pascoli e malghe, prati et altro si fussero imboscate, che non possin essere dai sudditi di novo disboscate e sfratate, con presaputa però sempre e licenza del nostro Supremo etc. e soi subordinati officianti, senza la quale non vogliamo che alcun ardischi o presumi di poterlo fare, sotto grave pene etc.

E perché alcuni sudditi in riguardo della lor povertà non puon far di meno a non far dei ronchi e disfratar terreno dove son statti boschi per tanto meglio alimentar moglie e figli, così permettiamo che lo possin fare, ma non già nelle selve alte e nere, ma solo ne' boschi communi e bassi. Dovrà però il nostro Supremo acconsentir e consignar parte di tal terreno alli poveri che lo ricercherano e che ne haverano de bisogno per far ronchi e per redurlo a coltura, in luogo però sempre dove sarà il manco danno e di meno nocumento. Con questa espressa condizione anco agionta, che li detti sudditi in capo di tre anni sian tenuti di rilasciar detta parte di terreno cosignatagli, acìo che possi ivi di novo germogliarvi e nascervi legname e boscho.

E s'in caso i sudditi havessero nelle montagne ampliati i prati, pascoli, malghe, poderi e altro oltre l'antichi termini e confini soliti e ch'a quel modo havessero usurpato qualche circuito attenuto alli boschi e selve, o veramente se li prati, monti, pascoli, poderi et altro non havessero al presente o non vi fussero statti posti termini, deva esso Supremo etc., alla presenza della superiorità delli sudditi che vi hanno interesse, obbligarli a rilasciar quel tanto che materialmente hann'usurpato e così a rimetter il danno e la diminuzione a boschi, a fine possin di nuovo ampliarli. Il che eseguitosi, doverà esso Supremo etc., ordinatamente e senza che i sudditi li possin opponere in conto alcuno, metter nei boschi accordati i termini di pietra, dividendo così un tener dell' altro, a fine che li sudditi sappino e possin goder e senza alcun impedimento usufruttuar il lor proprio senza altro scemamento o diminuzione di quel terreno ch'è destinato per le selve e i boschi.

E quando mai nascesse qualche differenza a causa deli confini, coherentie e termini de' boschi e selve, doverà la superiorità di quelli luoghi, insieme con il nostro Supremo, usar ogni diligenza aciò segui tra le parti amicevole agiustamento, schivando quando mai sarà possibile ogni lungheza e lite che tra le parte potesse nascere. Et in quelli luoghi dove converà farano ponere i termini di pietra, aciò cadauna delle parti sappi in qual luogo possi tagliar e far legname per il proprio bisogno.

Nel rimanente, per conto del tagliar degorenti, o sii docie, o canali, asse, stanghe, come anco gli altri legni di pezzo e larice piccoli e longhi da fuocho, considerando che sono belli, giovani, longhi, ma non a sufficienza cresciuti e che con questo modo li boschi al presente sono in molto mal essere, intendiamo e commettiamo colli presenti che, sino a tanto che li boschi non siin ben et a sufficienza cresciuti e che non siin arivati alla perfeta maturezza di potersine valer per fabbriche, non siin in modo alcun permessi, poiché in questa forma la nostra Camera et i sudditi medemi ne riceverano utile e beneficio assai maggiore.

Replichiamo però che simili tagli di legname o piante giovani sian banditi et assolutamente prohibiti.

Atteso ancora che, con forar l'alberi per coglier largato e far della pegola come anco raggia, li tornitori o siin tribellatori inferiscon a' boschi e selve molti e gravissimi danni, però vogliamo con le presenti haver prohibito et inhibito talle forature, di che sorte si siano, sotto grave penne etc., commettendo seriosamente al nostro Supremo etc. et officianti subordinati che non permettino danni si fatti. Anzi, dove essi ritroverano simili persone ne' boschi e che non habbin da mostrar una nostra particolar licenza, le deven far far pregione e, secondo la qualità della transgressione, levarli la raggia, largato, pegola, istromenti et in oltre punirli, castigarli e condanarli come meritono.

Inoltre, perché li pecorari, tanto sudditi quanto forastieri, si sono sin hora fatto lecito per coprir nelle montagne le lor case, casare e stalle portatili, di levar e di adoperar le scorze d'alberi, da che ogn'anno muorono e periscono molti alberi, commettiamo et ordiniamo ch'a far ciò nell'avenire sia omniamente prohibito et bandito, ma che all'incontro sia loro concesso di poter tagliar una pianta e da quella farci delle scandole per coprir le sudette loro stanziolate, casare e stalle.

Similmente sia prohibito e bandito a' garbari di poter scorzar li alberi, non volendo che in alcun modo sia a loro permesso di poterlo fare e se alcuno contrafacesse in conformità della transgressione sia irremissibilmente punito.

Proibiamo colli presenti a tutti li nostri sudditi, terieri e forestieri, sotto grave pene, ch'alcuno porti fuoco ne' boschi e singolarmente che niuno de' sudditi permetti che li soi pastori e pecorari vi portino fuoco, come di sopra s'è detto, aciò che per tal causa non siino a dano universale accesi, bruciati e destruti detti boschi; anzi vogliamo che, per quanto fia possibile, siino non sollo da questo pericolo, ma da qualsivoglia altro dano che li si potesse inferire custoditi e diffesi.

Parimente sia prohibito che li pastori che conducon il lor bestiame al pascolo ne' boschi non portin seco manare, manarini, tribelle o foradori, come sin hora han fatto et eceduto, facendo in questo modo gravissimi dani. E se alcun disubbidiente contrafarà e dovesse per tal causa seguire dano, quello, o li sudditi in logo di lor pastori e pegorari ch'haverano commesso il fatto, devono secondo la qualità del fato esser puniti dal nostro Supremo etc. et soi subordinati officianti. Per la qual cosa cadaun di nostri sudditi saprano guardarsi da inferir o da lasciar inferir simili dani; commanderano però essi e con ogni premura avvertirano i loro pegorari e pastori che s'astenghin in portar come s'ha detto fuoco ne' boschi, manare, manarini, tribelle o foradori.

E se li nostri sudditi vedessero o intendessero che cacciatori over altre persone teriere o forestiere portasse fuoco ne' boschi, siin essi tenuti a denonciar immediatamente quello o quelle al nostro Supremo etc. a cui aspeterà di proveder contro di loro, punendoli e castigandoli secondo la gravezza della commessa trasgressione.

E perché i nostri sudditi, in alcuni luoghi, hano manchamento di paglia o altro strame per i loro animali e devino valersi invece di quella dei rami tagliati dai tassi, pezzi, pini e larici, accontentiamo ch'essi lo possin fare, con questo però, ch'avvertischin di farlo solo nei luoghi e siti dove dal nostro Supremo etc. e soi subordinati officianti gli sarà concesso a manco dano de' boschi, avvertendo sopra il tutto di non tagliar i rami più alti nell'albero di quanto uno può arrivare in piede con una manara, aciò li alberi non patischino e che indi non sechino e di non farlo né di permetterlo se non dove li alberi sono più folti e spessi. E s'a questo alcuno contrafarà a bello studio, sia per il dovere punito.

Ma perché molte volte succede che al nostro Supremo etc. e soi subordinati officianti, nel diffendere e conservar in bon stato i boschi, come anco nel far osservar molte cose contenute nelli articoli di questo statuto, intervengono molte controversie, malevolenzie e disgusti, cosa però che non dovrebbe succedere e che suocessa, sarebbe da noi gravamente punita, ad ogni modo, acìo sii provisto a simili inconvenienze et a fine che più fermamente sii osservato questo nostro statuto, li contrafacien, secondo la qualità del fato siin severamente puniti, dovranno i possessori delle giurisdizioni, capitani, vicegerenti e vicarii, ciaschedun nel suo officio, a minima richiesta dal nostro Supremo etc. esserli totalmente favorevoli, dandoli agiuto, consilio et assistenza, come pur permettere di far in cadaun luogo gride e proclamì e passar di concerto con cadaun dei nostri sudditi, niuno eccetuato, accìo che persona alcuna devasti, tagli o faccia altro male ne' boschi, nemeno che brugi, faccia fratte o runchi, colga largato, ragia o pegola senza nostra espressa licenza, da che s'astenghin gli istessi giudici d'incorere in simili fali, né permettino ad altri che li facino in modo alcuno, sotto gravi pene, come abbasso esprimeremo et in parte di sopra habbiamo espresso.

Et succedendo qualche gravo caso, come di grand'incendio de' boschi, d'un grand[e] guasto e casi di simil grand'importanza, allhora sian tenuti di ricorere e avisarne li nostri Consigli del Regimento e Camera d'Inspruch.

E perché sarebbe cosa grave e difficile al nostro Supremo etc. e soi subordinati officianti di custodir solo et haver cura de' boschi esistenti nelle predette giurisdizioni, per questo dovrà cadauna vicinanza, con la saputa et assenso del vicario del luogo, ogni anno elegere alla presenza del antedetto nostro Supremo etc., dui coadiutori per la custodia dei predetti boschi. I quali similmente dovranno custodirli et avvertire che li nostri ordini siino ubbiditi e seguiti et adempiti, denunciando li contrafacienti al nostro Supremo etc., acìo resti come meritan puniti e castigati. Questi dui coadiutori e custodi, poi, dovranno esser dal vicario di ciascheduna comunità confirmati, dandogli il giuramento sopra l'instructione che gli dovrà esser nell'atto del giuramento pretesa e consignata. E se li sudditi non volessero custodi, o se n'havessero eleto e non fussero sufficienti, dovranno li vicarii e Supremo etc. haver authority et arbitrio d'elegere da li medemi dui dei sui vicini et a quelli commetter ciò che qui di sopra e di sotto contiene.

E quel custode che con la dovuta diligenza et applicatione non custodirà i boschi secondo il tenore di questi nostri statuti e che non denunziasse, o celasse quelli che meritono essere puniti, dovrà esser egli medemo condanato nel doppio di quanto sarebbe stato punito il delinquente.

Similmente tutti i gastaldi, giurati delle ville, massari, ufficiali e servitori delle giurisdizioni, dovranno secondo l'occorrenze assistere al nostro Supremo etc. et officianti subordinati, lasciandosi adoprar in citar e convenir i trasgressori e disubbidienti et in qualsivoglia altra congiuntura ch'esso per eseguire li nostri ordini ne potesse haver bisogno. E se al predetto nostro Supremo etc. paresse necessario di metter dove sono assai boschi e fratte uno o più custodi particolari, possi egli metterli a suo piacimento, dovendo haver quel custode o custodi diligente cura de' boschi, denunciando al detto Supremo nostro etc. tutti li mancamenti e guasti che accorerano, acìo possa provedervi e rimediarvi secondo il bisogno.

Se poi talvolta accadesse ch'il Supremo nostro etc. o i soi subordinati officianti e custodi, usata ogni lor diligenza, non potesse nelli falli commessi haver nelle mani un over più contrafacienti, overo non potesse haver di quello la desiderata notitia e che li sudditi non volessero manifestarli, doverano convenir la comunità più propinqua a quel luogo dov'è stato commesso il fatto, condanando e punendo quella secondo il dovere et a proportione del mancamento commesso.

Nel resto, dove sarano ne' boschi alberi getati a terra da' venti, che vi possin adoperare per le nostre miniere, marcantia, overo in altra cosa, come anco se li huomini delle giurisdizioni, overo sudditi, fussero in atto di tagliar qualche legname per uso di casa, dovrassi in tal caso non tagliar i alberi e piante verdi, ma, invece di quelle e prima, valersi di quele che da' venti o da altro sono stati rovesati a terra e quando questi non bastassero tagliaran delli altri e così unitamente condurli per valersene, acìo che anche quelli caduti servano a qualche cosa e non marcischino ne' boschi senza utile alcuno.

In questo modo i boschi resterano più neti e conservate le piante vivente, a beneficio comune.

Sarano inoltre tenuti quelli a' quali sarà data licenza di far legname e di condurlo via di levar anco le cime, rami, tronchi e residui e di menar via ogni cosa col resto del'altro legname. Con questo però, che il legname da opera, anche che fusse getato dal vento a terra e che fusse seco, come l'altro fatosi da piante vive sia contato a numero a

quella vicinanza, suddito, o mercante, a chi sarà stato consignato.

E perché per l'adietro sono stai fatti molti siepi senza alcun bisogno e per far quelle sono statte tagliate molte piante giovani verdi e crescenti, da che li boschi si sono molto guasti e diminuiti così totalmente, proibiamo ch'a quest'effetto sian più tagliati alberi o piante di sorte, ma dovranno il nostro Supremo etc., vicarii, officianti subordinati e custodi di cadaun luogo, andar ad esaminar detti siepi e dove troverano che vi sian siepi dove non sia il bisogno, dovranno fali levar via e nel resto, per non admitter in modo alcuno che si ne facino in avvenire, se gli intonerà la pena a loro arbitrio etc.

Et acìo che li nostri sudditi e massime quelli ch'haverano bisogno di far siepi e non puon far di meno di non farli o haverle, a quelli sia dato licenza dal nostro Supremo etc. e fatagliene la consegna di una, due o più piante, le spezzino in spelte e con quelle formino le loro siepi per quanto lo ricercherà il puro bisogno. E s'astenghino di farle a pali o stanghe conforme si stilano per l'adietro.

Quelli, dunque, siano uno o più, niuno eccettuato, che contrafarano alli anti detti over seguenti articoli, in poco o in assai, siin condannati dal nostro Supremo etc. che sarà di tempo in tempo per il dovere et in conformità di questi statuti et ordinationi e le pen siin subito scosse e ridote nel'erario del nostro fisco arciducale. Che però il nostro Supremo etc., non volendosi i transgressori accordar colle bone con esso, potrà esso farli far prigioni, incarcerarli e tenerli sino tanto che di ogni lor fallo siin stati sufficientemente puniti e ch'habbin pagata la condana, dando in questo la superiorità ogni opportuna assistenza et aiuto.

Quanto poi concerne alle condane e pene, habbiamo deliberato e stabilito in questo modo: che quello che taglia- rà in un boscho, peraltro non riservato, più legname di quello ch'egli ha la licenza, sia condannato in lire dieci per cadauna pianta ch'haverà tagliata di più et il legname sia devoluto a Noi, dovendolo poi vendere il nostro Supremo etc. e poi renderne fedel conto.

Quello che, senza licenza e contro alla volontà del nostro Supremo etc., taglierà nelli boschi banditi e selve riservate, sii condannato e pagar deva di pena lire vinti per cadauna pianta et il legname sii devoluto a noi nel modo come sopra.

Se alcuno non tenisse in cura et buon acconcio il numero del suo legname tanto per uso di casa come per fabbrica et altro, overo non avesse boscato secondo l'ordine et usasse in ciò malizia, o che commettesse qualche controbando, quello sii condannato e pagar deva di pena lire vinti in denari, overo sarà punito (...) la qualità della transgressione.

S'alcuno nelli boschi alti over bassi, nelle frate et altri luoghi bruscasse, overo in altri modi darà del guasto o dano, over se senza licenza roncasse o svegrasse, sia per ogni quantità di terreno capace d'un staro di semenza condannato e pagar deva marche vinticinque in denaro, over meno, secondo la qualità del fatto.

Similmente sian condannati quelli che caverano o disradicherano li alboscelli, garzi, pole, e piante giovani nate nelle fratte e così anche quelli che segarano fieno, farano prese, malghe, montegazioni, et etc., o chi in altro modo facessero de' guasti nei boschi siin puniti e castigati con le carceri, secondo il fallo loro. Ma quando il fallo fusse molto grave, dovrà il transgressore esser bandito fuor dello stato nostro, over anco punito nella persona quando ciò lo richiedesse la transgressione e [i]l mancamento.

E perché alle volte succede che tra li sudditi istessi, o tra quelli e i negotianti di legnami, over tra i lavoratori e i maestri di menade, per occasione de' boschi, legnami e cose dipendenti da menade, come anco per dani d'aque che dalle menade venghin causati alli beni, molini et altre fabbriche, giacenti presso l'aque, nascono delle contese e differenze e le parti per talli cause comparono avanti li superiori delle signorie, facendosi avanti di quelle citare e convenire. In questi casi commandiamo e vogliamo che ciascheduna delle superiorità deva immediatamente rimetter li parti, avanti il nostro Supremo etc. in Valsugana, tenendo quello già da noi ordine opportuno d'aggiustar, decider, componer le parti discrepanti per causa de' boschi, di legname di dani causati dall'aque e dalle menade, etc.

Né devino dette superiorità conceder licenza a chi si sia di poter pigliar poco over assai legname fuori dalle me-

nade, boschi o selve. Né in ciò far alcun commando né prohibitione alcuna che sii contro il presente nostro statuto et ordinatione. Che no[n] dovranno conseguir condana di sorte sotto grave pene e disgrazia nostra, ma che devon da ciò astenersi e quelle lasciarle conseguir dal nostro Supremo etc. a cui appartiene simil affar et non ad altri.

Dovranno parimente essere celebrati tutti i contratti, istromenti, accordi, et ogni altra scrittura di convenzione che venghon formate per cause de' boschi di legname, menade e simile cose, niuna eccettuata, nel nostro Ufficio supremo delle selve in Valsugana, acìo che, in caso tra le parti nascesse qualche disputa, differenza o lite, possin tutte le dette scritture esser trovate, composte e decise nel medemo officio le controversie.

Rispetto alle condane, dovrassi osservar come segue, cioè tutte le pene pecunarie dovranno appartenir 2/3 alla nostra Camera e l'altro terzo al nostro Supremo etc. e custodi de' boschi, in virtù delli ordinationi de' contrabandi per avanti emanate.

E perché più cose puon occorere per bisogno di boschi e selve, che in questo nostro statuto non sono forse comprese, così il sudetto nostro Supremo etc. dovrà, per ogni occorrenza, colla giunta delli altri soi officianti subordinati, aggonger altri nuovi articoli e ordini, tendenti all'utilità e beneficio de' boschi come a' medemi meglio parerà, notificando però subito a Noi, ovvero alla nostra Camera dell'Austria Superiore e sopra l'istessi attenderne poi da Noi le nostre risoluzioni e risposte.

Finalmente comandiamo seriamente e vogliamo che tutti e cadauno di voi possessori delle nostre giurisdizioni, vicegerenti, vicarii del paese, vicarii minerali, consoli, giudici, comunità e sudditi nelle predominate giurisdizioni e parimente voi tutti officianti e servitori nelle predette signorie etc. d'Ivan, Telvana e Castellalto, doviat fermamente et inviolabilmente osservar et ubbidir questi nostri statuti et ordinationi, facendo che in ciaschedun luogho, dove farà bisogno, più volte siano pubblicati, commettendo ad ogn'uno d'osservarli ai medemi di non contravenire e non permetter che siin trasgrediti d'altri in conto alcuno.

Voi superiorità poi comportirete sempre ogni assistenza, favore et aiuto al nostro Supremo etc. a i suoi subordinati officianti, custodi, contatori e guardiani de' boschi, acìo venghino in tutto e per tutto osservati questi nostri statuti, come pur voi nostri sudditi avvertirete a non contrafar ai medemi, meno ardirete d'opporvi al Supremo nostro etc. e soi subordinati officianti con impedirli o farli alcun minimo dispiacere nell'esecuzione del lor officio, né mai permetterete ch'altri lo facino, perché così lo vogliamo e seriamente lo comandiamo. Riservando a Noi, nostri eredi e successori di puoter, in ogni tempo e secondo il bisogno e piacer nostro, mutar, aggonger, diminuir o totalmente cassar questi nostri statuti e, come più a Noi di tempo in tempo parerà esser meglio, utile, comodo e conveniente e questo et etc.

Data in Inspruch, li 2 genaro 1587.

dott. Dario Coslop

Via Proner 38, 38015 Lavis (TN)

Riassunto

La Camera del Tirolo impone alla comunità del Tesino l'osservanza degli statuti ferdinandei del 1587, riguardo l'utilizzo dei boschi e pascoli nelle giurisdizioni di Ivano e Castellalto. La comunità del Tesino non è d'accordo e, rivendicandone la proprietà, raccoglie tutti i documenti che dimostrano il libero utilizzo dei suoi boschi e pascoli, da presentare davanti alla Camera dell'Austria Superiore.